

C'M/S' Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

***PROBLEMI DI TRANSFER PRICING PER LE
STABILI ORGANIZZAZIONI***

Giuseppe Ascoli

Milano, 5 dicembre 2012

La determinazione del reddito della Stabile Organizzazione

- Reddito di impresa e stabile organizzazione
- Rapporti tra stabile organizzazione e casa madre
- Valorizzazione dei trasferimenti interni
- Sviluppi del Modello OCSE

Imputazione dei costi e dei ricavi alla stabile organizzazione

Problemi applicativi

- La stabile organizzazione non è un soggetto giuridico indipendente
- Non esistono contratti giuridicamente rilevanti da utilizzare nell'analisi delle transazioni interne tra la S.O. e la casa madre
- La S.O. non è soggetta agli obblighi di legge che normalmente fanno capo a società di capitali residenti (redazione del bilancio CEE e deposito presso la camera di commercio)

Rif. Normativa Interna (1)

– Art. 23 Tuir – Identificazione categoria reddituale

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: ... e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni ...

– Art. 110 (7) Tuir – Rapporti di Transfer Pricing

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti

– Art. 9 (3) Tuir – Valore normale


Per valore normale ... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Rif. Normativa Interna (2)

- Art. 151 Tuir – Società non residente con S.O. in Italia

Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II (i.e. norme applicabili alle società), sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia

OBBLIGHI CONTABILI DELLA
STABILE ORGANIZZAZIONE
(ART. 14 DPR 600/1973)



CONTABILITA'
SEPARATA

* Le disposizioni interne sono derogabili nei confronti di soggetti per i quali trovano applicazione le convenzioni internazionali che dispongono diversamente

Prassi Internazionale (OCSE)

- OECD Report on the attribution of profits to permanent establishment (17 luglio 2008; rielaborato il 22 luglio 2010)
- OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (art. 7 – edizione 22 luglio 2010)
- Commentario al Modello OCSE
- Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

“The attribution of profits to permanent establishments”

1. rappresenta il punto di vista ufficiale (ed aggiornato) dell'OCSE riguardo alle modalità di determinazione del reddito della Stabile Organizzazione
2. le indicazioni ivi contenute sono alla base della riscrittura dell'art. 7 del Modello (nella versione resa ufficiale nel 2010)
3. costituisce una base per l'interpretazione dell'art. 7 del Modello

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

“The attribution of profits to permanent establishment”

FINALITA'

- generare consenso fra i paesi membri aderenti all'OCSE riguardo alle modalità di applicazione dell'Art. 7 del Modello
- evitare che l'assenza di principi condivisi fra i diversi paesi possa determinare problemi di doppia imposizione, ovvero assenza di tassazione
- supportare l'interpretazione dei trattati bilaterali ovvero dei “*mutual agreement proceedings*”

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

“Functionally Separate Entity Approach”

- necessario che le diverse giurisdizioni adottino il medesimo approccio al fine di evitare problemi di doppia imposizione, ovvero assenza di imposizione
- in ogni caso, l'applicazione del medesimo approccio deve condurre alla individuazione dei “soli” redditi generati per il tramite della Stabile Organizzazione (esclusione della c.d. “forza di attrazione” della S.O.)

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

Best Practice: “Functionally separate entity approach”

- Analisi condotta su un duplice livello:

1° Livello (Caratterizzazione della S.O. come soggetto indipendente)

assumere, mediante finzione, che la Stabile Organizzazione sia una entità distinta dalla propria casa madre. Tale finzione richiede di identificare per la S.O. 1) le attività/funzioni esercitate dalle persone (driver di allocazione); 2) i rischi assunti; 3) gli assets impiegati (“economic ownership”); 4) gli accordi in essere con la casa madre (c.d. “recognition of dealings”)

2) Livello (Applicazione delle linee guida del transfer pricing)

valorizzare le prestazioni di servizi/cessioni di beni intercese fra la S.O. e la casa madre in virtù degli accordi formalizzati assumendo le linee guida previste per il transfer pricing (Art. 9 del Modello)

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

1° Livello

(Caratterizzazione della S.O. come soggetto indipendente)

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSETS DELLA STABILE

Quali assets sono economicamente riferibili (“economic ownership”) alla S.O.?

–Consentire alla società di individuare liberamente gli assets attribuibili alla S.O. (incentivo per politiche fiscali)

–Individuare gli assets sulla base dell’analisi delle funzioni esercitate/persone impiegate presso la stabile (c.d. “people functions analysis” - metodologia consigliata)

* Se la S.O. è considerata come economic owner degli assets dovrebbe essere autorizzata a dedurre le quote di ammortamento, nonché i canoni di leasing (salvo limitazioni imposte dalla legislazione fiscale locale)

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

1° Livello

(Caratterizzazione della S.O. come soggetto indipendente)

2. ATTRIBUZIONE DEI RISCHI (rischio di credito, inventario, valuta, mercato etc)

Chi si assume il controllo/gestione dei rischi?

ESEMPIO:

Casa madre che si occupa della produzione di beni (mediante gestione di un impianto di produzione) – Stabile organizzazione che si occupa della distribuzione/vendita dei beni con dipendenti a questa “funzionalmente” assegnati

Il rischio di inventario e quello di credito dovrebbero essere assunti dalla S.O.

* PRINCIPALI RIFLESSI: Attribuzione del “free capital” (fondo di dotazione) alla S.O.

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

DISTRIBUTORE VS AGENTE

- Le funzioni sono diverse e pertanto è richiesta una diversa allocazione dei fattori

Normalmente le funzioni esercitate dal distributore (ed i rischi assunti) sono maggiori rispetto al caso dell'agente (rischio di inventario, rischio di credito etc.)

L'analisi funzionale deve riflettere tale diversità al fine di assegnare un profitto diverso nelle due ipotesi esaminate

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

1° Livello

(Caratterizzazione della S.O. come soggetto indipendente)

3. ATTRIBUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE

La S.O. deve essere dotata di un fondo patrimoniale adeguato in base a:

- rischi assunti;
- funzioni esercitate;
- assets impiegati.

* L'importanza di una corretta attribuzione del fondo di dotazione è strettamente connessa alla successiva imputazione di proventi ed oneri finanziari alla S.O.

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

1° Livello

(Caratterizzazione della S.O. come soggetto indipendente)

3. ATTRIBUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE

Modalità:

- *Capital allocation approach* (attribuzione in proporzione agli assets ed ai rischi della S.O. Se la S.O. impiega il 10% degli assets e/o dei rischi totali della casa madre, le verrà attribuito il 10% del fondo di dotazione della casa madre)
- *Economic capital allocation approach* (analisi basata sulla misurazione dei rischi. Metodo applicabile a settori economici nei quali l'analisi dei rischi è molto avanzata - i.e. settore bancario)
- *Thin capitalization approach* (applicazione di un capitale pari a quello di un soggetto indipendente che svolge una stessa o simile attività nelle stesse simili condizioni. Applicazione di indici finanziari, quali il rapporto capitale proprio/capitale di debito di imprese simili, per determinare nella stabile organizzazione l'allocazione dei fondi tra capitale proprio e capitale di debito)
- *Quasi thin capitalization/regulatory minimum capital approach* (safe harbour approach. Alla S.O. viene attribuito un fondo di dotazione stabilito da norme ovvero regolamenti del settore in cui opera – i.e. settore bancario e assicurativo)

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

1° Livello

(Caratterizzazione della S.O. come soggetto indipendente)

4. RICOGNIZIONE DEGLI ACCORDI INTERNI fra S.O. e casa madre

DIFFICOLTA' OPERATIVE:

- in termini legali, la casa madre e la S.O. sono lo stesso soggetto e quindi presentano lo stesso rischio di credito nei rapporti con terzi
- non vi è necessità, stante l'unitarietà dei due soggetti, per la casa madre di garantire il rischio di credito della stabile organizzazione o viceversa
- i rapporti tra la casa madre e S.O. non sono contrattualizzati

* E' auspicabile la predisposizione di documentazione di qualsiasi genere (memorandum, prospetti contabili, corrispondenza) che comprovi l'esistenza di tali rapporti. Ciò al fine di prevenire il rischio di accertamento da parte delle autorità fiscali. In ogni caso, è precisato che gli accordi devono riflettere la situazione effettiva (sostanza economica), altrimenti sono disattesi

Rapporto OCSE – 17 Luglio 2008

2° Livello

(Applicazione delle linee guida del transfer pricing)

- Gli accordi interni fra la S.O. e la casa madre, una volta formalizzati, sono valutati al valore normale (*arm's length*)

 - Applicazione delle metodologie di transfer pricing:
 1. Confronto di prezzo (interno v/s esterno);
 2. Prezzo di rivendita (*resale method*);
 3. Costo maggiorato (*cost plus*);
 4. TNMM e Profit Split
- Le varie metodologie sono applicate gerarchicamente, secondo l'ordine sopra elencato

2° Livello

(Applicazione delle linee guida del transfer pricing)

- 1) OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration**
- 2) Circolare su *Transfer Pricing* n. 32 del 22 settembre 1980**
 - **Metodo del confronto di prezzo (metodo preferito)**
 - - tra un'impresa del gruppo ed un terzo indipendente (confronto interno);
 - - tra imprese tra loro indipendenti (confronto esterno)

C/M/S' Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

2° Livello

(Applicazione delle linee guida del transfer pricing)

Metodo del prezzo di rivendita (Resale Method)

Il valore normale equivale al prezzo al quale la merce è rivenduta ad una impresa indipendente, diminuito di un margine di utile lordo

– Prezzo di rivendita	100
– Spese di distribuzione	10
– Margine di utile	<u>5</u>
– Valore normale	85

* Il margine di utile dipende dalle attività esercitate dalla S.O. e dai rischi da questa assunti (distributore vs agente)

2° Livello

(Applicazione delle linee guida del transfer pricing)

Metodo del costo maggiorato (Cost Plus)

Il valore normale è determinato sulla base del costo di produzione aumentato di un margine di utile lordo

– Costo di produzione	80
– Margine di utile	<u>5</u>
– Valore normale	85

2° Livello
(Applicazione delle linee guida del transfer pricing)

Altri metodi accettati

TNMM e Profit Split

Metodi reddituali che guardano alla redditività media di un campione di società comparabili

* Il Profit Split può essere consigliabile in caso di realizzazione di commesse complesse che richiedono una forte integrazione verticale lungo la catena di produzione

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital

- Art. 7 –

BUSINESS PROFITS

(Testo Attuale)

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in the accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.
2. For the purposes of this Article and Article [23 A] [23 B], the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking in to account the functions performed, assets used and risks assume by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

- Art. 7 –

BUSINESS PROFITS

(Testo Precedente)

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

C/M/S/ Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting State and taxes accordingly profits to the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting State shall if necessary consult each other.
4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Article of those Articles shall not be effected by the provisions of this Article.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

C/M/S' Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 1

“Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.”

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 1

– i profitti derivanti da un’attività di impresa esercitata da una società in altro Stato possono essere ivi assoggettati a tassazione solo in presenza di una S.O.

– la tassazione non si estende, ai sensi dell’art. 7, ad altri redditi eventualmente prodotti dalla casa madre al di fuori della S.O. (assenza di “forza di attrazione” della S.O.)

ESEMPIO:

Una società può istituire in altro Stato una S.O. per la gestione di un impianto di produzione e al contempo vendere propri beni in tale Stato avvalendosi di agenti indipendenti.

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 2

For the purposes of this article and articles (23 A) (23 B), the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 2

Implementazione dei principi statuiti dal Report 2008 (valutazione della S.O. come soggetto indipendente):

- 1) Individuazione delle funzioni/persone;
- 2) Attribuzione alla S.O. degli assets, rischi e free capital;
- 3) Ricognizione degli accordi interni (“recognition of dealings”)
- 4) Applicazione di una metodologia di determinazione dei prezzi ai sensi dell’art. 9 del modello

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 2

–Il paragrafo in questione attiene esclusivamente alla determinazione della quota di reddito da attribuire alla S.O. (una volta che il reddito è allocato trovano applicazione i criteri di tassazione individuati dal diritto interno dello Stato in cui la S.O. è situata – la deducibilità delle spese dal reddito è disciplinata dalla normativa domestica e.g. spese di rappresentanza)

–Il criterio di allocazione deve essere applicato in modo conforme:

1) sia dallo Stato in cui risiede la casa madre (ai fini della neutralizzazione della doppia imposizione con il meccanismo dell’esonero ovvero del credito di imposta)

2) sia nello Stato in cui è localizzata la S.O.

Una differente applicazione del paragrafo 2 da parte dei due Stati può dar luogo a fenomeni di doppia imposizione ovvero di mancata imposizione

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 2

- **S.O. rappresentata da cantieri della durata superiore ai 12 mesi**

ESEMPIO

Se la casa madre realizza una fornitura da utilizzare presso il cantiere, la quota di profitto su tale fornitura deve essere imputata alla casa madre e non alla S.O.

In modo similare, se la casa madre fornisce servizi di pianificazione, design, supporto tecnico alla S.O. , la quota di profitto deve essere imputata alla casa madre e non alla S.O.

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

SPESE DI REGIA E SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE

(vecchio paragrafo 3 del Modello)

“nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove”



Situazione di conflitto con il paragrafo 2 (addebito senza murk up)

Il paragrafo è stato rimosso – applicabile par. 2: attribuzione dei costi in funzione dei c.d. dealings e valutazione a valore di mercato (inclusione di una quota di profitto)

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

ALTRI PARAGRAFI RIMOSSI

1) Ripartizione dei profitti globali (vecchio paragrafo 4)

La commissione ha deciso di rimuovere tale previsione in quanto applicata in casi del tutto eccezionali e ritenuta poco idonea alla valorizzazione secondo il paragrafo 2.

2) Acquisti per conto della casa madre (vecchio paragrafo 5)

Non costituiscono più una eccezione al paragrafo 2. I costi per attività di procurement svolta dalla S.O. in favore della casa madre devono essere valutati a prezzi di mercato, in quanto un soggetto esterno per svolgere tale attività richiederebbe un margine di profitto

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 3

“Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on these profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting State shall if necessary consult each other”

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 3


- Ha lo scopo di eliminare fenomeni di doppia imposizione che si possono determinare per effetto di una diversa interpretazione del paragrafo 2 da parte dei due Stati:

Non trova applicazione quando:

- 1) le differenze riscontrate derivano dall'applicazione del diritto interno (non riguarda la quota di reddito da allocare ai sensi del paragrafo 2);
- 2) il contribuente non ha applicato correttamente il paragrafo 2 (non vi sono problemi di interpretazione da parte dei due Stati)

Model Tax Convention on Income and on Capital
(art. 7 – “Business Profits”)

PARAGRAFO 3



Lo Stato S valorizza la cessione interna per 90, mentre lo stato R per 110 (adjustment)
Lo Stato R riconosce un credito di imposta sull'importo così ricalcolato

SOLUZIONE AL CONFLITTO DI DOPPIA IMPOSIZIONE (Circ. n. 21/E del 5/6/2012):

- 1) Mutual Agreement procedure (art. 25 del Modello)
- 2) Convenzione Arbitrale

PRASSI ITALIANA

**Risoluzione ministeriale n. 9/2555, 21 gennaio 1981
(Esempio di applicazione del principio “*at arm’s lenght*”)**

Società estera avente ad oggetto la gestione e commercializzazione di alberghi e servizi turistici con stabile organizzazione in Italia

Imputazione alla stabile organizzazione italiana di una quota del reddito relativo a prestazione alberghiere (eseguite in Italia per mezzo della stabile organizzazione) e commercializzate all'estero dalla casa madre (organizzazione, conclusione dell'affare, incasso del soggiorno etc.)

- 75% del prezzo di catalogo imputato alla S.O.
- 25% del prezzo di catalogo imputato alla casa madre

PRASSI ITALIANA


Risoluzione ministeriale n. 44/E, 30 marzo 2006 FONDO DI DOTAZIONE DELLA S.O.

Fondo di dotazione vs Capitale di debito

- S.O. come entità separata da un punto di vista fiscale (per consentire allo Stato in cui la S.O. è localizzata di esercitare il proprio diritto impositivo);
- l'insufficienza dei mezzi propri rispetto alla struttura patrimoniale ed alla attività esercitata può determinare un eccessivo indebitamento della S.O. (trasferimento di reddito a beneficio dello Stato di residenza della casa madre);
- come qualsiasi impresa indipendente la S.O. deve avere un proprio fondo di dotazione, figurativo ai fini fiscali;
- potranno essere considerati deducibili gli interessi derivanti da finanziamenti che sarebbero stati accessi se la S.O. avesse potuto disporre di un fondo di dotazione adeguato;
- la dotazione patrimoniale della S.O. può essere determinata, tenuto conto del grado di capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione ad es. delle attività esercitate dalla S.O., degli assets materiali ed immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi da esse assunti;
- ruling internazionale disponibile

PRASSI ITALIANA

Spese sostenute dalla casa madre nell'interesse della stabile organizzazione (spese di regia)



imputazione delle spese alla stabile organizzazione necessaria (non facoltativa)

Risoluzione n. 9/427, 8 aprile 1980

Il processo di addebito deve riguardare non solo le spese generali, ma anche gli interessi passivi da finanziamento nella presunzione che i finanziamenti debbano ritenersi utilizzati per sostenere tanto l'attività svolta in Italia che quella svolta all'estero.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Cassazione n. 10062 del 1 agosto 2000

Principio generalmente accettato
dalla giurisprudenza per la
ripartizione dei costi generali



Rapporto fra il fatturato
della stabile organizzazione
ed il fatturato globale
dell'impresa estera

STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI BANCHE ESTERE

Relazione del SECIT del 1984:

“dubbia è l’inerenza di siffatte spese di regia per il settore bancario dove semmai è l’estero che acquisisce conoscenze e tecniche manageriali dalla secolare esperienza bancaria nazionale”



Contenzioso per lo più favorevole al sistema bancario

Questione riesaminata dal SECIT con delibera **n. 60 del 17 luglio 1995:**
affermazione del principio di deducibilità sulla base dell’art. 7, comma 3
del Modello OCSE 1979

Principi di valutazione dei riaddebiti
(da rispettare IN OGNI CASO)

Cassazione n. 6369 del 14 marzo 2008:

INERENZA

(valutazione dei benefici per la stabile organizzazione)

– **CONGRUITA' ED EFFETTIVITA'**

(valutazione delle modalità di riaddebito dei costi anche attraverso la certificazione di una società di revisione)

RECEPIMENTO DEL NUOVO ORIENTAMENTO DEL SECIT

Circolare n. 271/E del 21 ottobre 1997

– si invitano gli Uffici ad evitare posizioni di pregiudiziale diniego dell'inerenza delle spese di regia

VERIFICHE NECESSARIE:

- 1) Ricontrarne la certezza, inerenza e congruità;
- 2) Fare ricorso a procedure di accertamento in collaborazione con le autorità fiscali estere (ovvero richiedere certificazione di una società di revisione)
- 3) Valutare la congruità mediante ricorso a procedure di ripartizione che tengano conto della peculiarità dell'attività svolta o di elementi contabili significativi

CENNI SULLA DETERMINAZIONE DELL'IRAP

Tassazione solo in presenza di una stabile organizzazione per un periodo non inferiore a tre mesi

(*) gli eventuali redditi prodotti da società non residenti con stabile organizzazione in Italia diversi da quelli imputabili alla stabile organizzazione non sono imponibili ai fini IRAP

**CONVERSIONE IN EURO DEI SALDI DI CONTO DELLA
STABILE ORGANIZZAZIONE (ART. 110, COMMA 2 TUIR)**

E' consentito alla stabile organizzazione di tenere una contabilità plurimonetaria

- la conversione in € dei saldi di conto avviene a fine esercizio utilizzando il cambio di chiusura
- le differenze derivanti dall'utilizzo di diversi tassi di cambio per la conversione del bilancio di apertura e per quello di chiusura non rilevano ai fini fiscali